

Avviso di pagamento TARES

n. 28786 del 04/06/2013

Periodo di competenza

dal 01/01/2013 al 30/04/2013

Codice Utente

10371000

Codice Domiciliazione

000000000786045

0000000000002321
TARESJ2401MUDERSBACH ALFRED
CHIESA CRISTIANA BIBLICA
VIA DALLA SCOLA BASILIO 126
36100 VICENZA VI

Gentile Utente,

inviemo l'Avviso di pagamento TARES per il servizio di igiene ambientale relativo alla posizione intestata a:
MUDERSBACH ALFRED, VIA DALLA SCOLA BASILIO 128 - VICENZA VI, Cod.Fisc./P.IVA MDRLRD58R05Z112U**IMPORTO TOTALE / TOTAL AMOUNT**

Prima emissione 2013

FUORI CAMPO I.V.A.

66,56 €

Importo Totale 66,56 Euro**SCADENZA / TIME OF PAYMENT****Per il pagamento utilizzare l'apposito bollettino postale allegato, entro il 04/07/2013.****SITUAZIONE PAGAMENTI / PAYMENT STATUS**


Restano attivi eventuali insoluti segnalati nelle precedenti bollette TIA.

Grazie.

COMUNICAZIONI / COMMUNICATION

AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.L. 6.12.11 N.201, CONVERTITO NELLA LEGGE N.214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 È ISTITUITO IN TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO NAZIONALE IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO DENOMINATO TARES CHE SOSTITUISCE COMPLETAMENTE LA BOLLETTA DI IGIENE AMBIENTALE. IL COMUNE DI VICENZA HA APPROVATO, CON DELIBERAZIONE N. 22 DEL 02.04.13, IL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES, DISPONIBILE PRESSO IL SITO DI AIM VICENZA SPA WWW.AIMVICENZA.IT.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PIEGHEVOLE ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO DI PAGAMENTO.

CONTATTI / CONTACTS **SPORTELLO CLIENTI: AIM Vicenza Spa** – Contrà Pedemuro S.Biagio, 72 – 36100 Vicenza F. 0444 321496

protocollo@aimvicenza.it – www.aimvicenza.it

Orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30

Venerdì dalle 8.00 alle 15.30 – Mercoledì e Sabato dalle 8.00 alle 12.00.

 **SERVIZI SPECIALI:** Pulizia strade, raccolte differenziate dei rifiuti e raccolta rifiuti residui: T. 0444 394012
Segreteria Telefonica T. 0444 394014

Cassonetti e Contenitori: T. 0444 394008 – Stazione di travaso rifiuti: T. 0444 394873 dalle 9.00 alle 11.00

 **CONTATTI UTILI: Numero Verde Servizio Clienti 800 086 226****Orario sportello telefonico:** dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00 Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Avviso di Pagamento TARES
n° 28786 del 04/06/2013
DATI DICHIARATI IN SEDE DI DENUNCIA

Posizione nr. 2012/10574 Data attivazione **01/04/2003** Tipo posizione **NON DOMESTICO**
 Intestatario **MUDERSBACH ALFRED**
 Ubicazione fornitura **VIA DALLA SCOLA BASILIO 126 36100 VICENZA VI**

DATI UBICAZIONE DI FORNITURA

TIPOLOGIA UTENZA	UTENZA NON DOMESTICA
DESTINAZIONE USO DELL'IMMOBILE	PER USO COMMERCIALE
SUPERFICIE METRI QUADRATI	80
CATEGORIA UTENZA	CAT. 001 - MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,FINO A 1000 MQ
RIDUZIONE ATTIVITA' NON SERVITA	NO
% RIDUZIONE RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI A RECUPERO	0
RIDUZIONE SUPERFICIE (CONTESTUALE PRODUZIONE RSU/SPECIALI)	NESSUNA RIDUZIONE
RIDUZIONE ATTIVITA' STAGIONALE	NO
QUALIFICA TITOLARE UTENZA	LOCATARIO
NATURA DELL'OCCUPAZIONE	ALTRA TIPOLOGIA DI OCCUPANTE

DATI CALCOLI

Parametro	Valore	Data inizio	Data fine
METRI QUADRATI	80 mq	01/01/2013	
CATEGORIA UTENZA	001	01/01/2013	
RIDUZIONE ATTIVITA' NON SERVITA	NO	01/01/2013	
% RIDUZIONE RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI A RECUPERO	0 %	01/01/2013	
TIPOLOGIA RIDUZIONE AREE PROMISCUE	0	01/01/2013	
RIDUZIONE SUPERFICIE (CONTESTUALE PRODUZIONE RSU/SPECIALI))	0 %	01/01/2013	
RIDUZIONE ATTIVITÀ STAGIONALE	NO	01/01/2013	

RIEPILOGO IMPORTI

Componenti tributo	Prezzo unitario	Quantità	Importo
TARIFFA RIFIUTI			
TARIFFA PARTE FISSA			
01/01/2013 30/04/2013 CATEGORIA 001	0,0027945 €/gg	120 gg - 80 mq	26,83 €
TARIFFA PARTE VARIABILE			
01/01/2013 30/04/2013 CATEGORIA 001	0,0038082 €/gg	120 gg - 80 mq	36,56 €
		Totale	63,39 €

ADDIZIONALE PROVINCIALE

ADDIZIONALE PROVINCIALE			
01/01/2013 30/04/2013 IMPOSTA 5%	€/nr	3,170 nr -	3,17 €
		Totale	3,17 €

COMUNICAZIONI

IL PRESENTE AVVISO DI PAGAMENTO E' STATO CALCOLATO UTILIZZANDO I DATI IN NOSTRO POSSESSO PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. VI INVITIAMO A VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DI QUANTO ESPOSTO (SUPERFICIE, NUMERO COMPONENTI, CATEGORIA DI TARIFFAZIONE, RIDUZIONI, ECC.) COMUNICANDOCI OGNI EVENTUALE ANOMALIA CHE DOVESSE ESSERE RISCOSTRATA. GRAZIE

INFORMAZIONI UTILI

COME PUOI PAGARE LA TARES

La domiciliazione in banca o all'ufficio postale con addebito sul tuo conto corrente è il metodo più comodo e vantaggioso per pagare la TARES.

Puoi richiederla compilando l'apposito riquadro prestampato sullo stesso foglio del bollettino di pagamento e consegnandola alla tua filiale o al tuo ufficio postale.

In alternativa puoi effettuare il pagamento con queste modalità:

- Gratuitamente presso tutti gli sportelli UNICREDIT BANCA che puoi trovare sul sito www.unicredit.it;
- Presso gli uffici postali e le banche convenzionate;
- Tramite il sito www.posteitaliane.it se sei titolare di conto corrente postale o carta di credito Visa o Mastercard;
- Con bonifico bancario, versando sul conto corrente intestato ad AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA IBAN IT 87 T 02008 11758 0000 3007 4743.

CHE COSA FA AIM PER VENIRTI INCONTRO

Come avveniva per la TIA, anche il pagamento della TARES è previsto in tre rate quadrimestrali.

Tuttavia, AIM acconsente al pagamento delle bollette attraverso rate concordate.

È però indispensabile che tu faccia la richiesta agli sportelli AIM entro la data di scadenza e solo per importi superiori a 300 euro per i clienti Domestici e a 500 euro per i clienti Altri Usi. In ogni caso il cliente deve esser in regola con i pagamenti delle bollette precedenti.

CHE COSA SUCCEDDE SE NON PAGHI O PAGHI IN RITARDO

Queste sono le sanzioni previste dalle norme vigenti:

in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze verrà inflitta la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo di una annualità riferita all'anno della denuncia originaria, non versato, con un minimo di euro 51,00. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo di una annualità riferita all'anno della denuncia originaria con un minimo di euro 51,00. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 37 del D.L. 201/11, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 200,00. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo riscontrato nei pagamenti. A titolo di franchigia, in caso di ritardato pagamento fino a 10 giorni dalla data di esigibilità del tributo, non vengono applicati gli interessi di mora.

CHE COSA SUCCEDDE SE NON PAGHI LA BOLLETTA ENTRO LA DATA DI SCADENZA

Le norme vigenti prevedono che:

se il Comune o il soggetto gestore non rileverà il pagamento della TARES entro la data di scadenza, invierà, a mezzo raccomandata, un avviso di accertamento, con spese postali a carico dell'utente, con l'invito a regolarizzare il pagamento entro un termine preciso. Trascorso il termine, e in mancanza di un'attestazione del pagamento effettuato, verrà avviato il procedimento di riscossione coattiva, tramite il concessionario autorizzato, per il quale saranno applicate le sanzioni e gli interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato dalla normativa vigente.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

LE RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE

Il Regolamento Comunale TARES prevede per le utenze domestiche le seguenti riduzioni per la raccolta differenziata:

- Riduzione del 20% del tributo per l'attività di compostaggio domestico. Richiedi la riduzione compilando il modulo nel sito www.aimvicenza.it;
- Riduzione del 5% del tributo per chi aderisce al programma di ritiro della frazione verde. Richiedi la riduzione compilando il modulo nel sito www.aimvicenza.it. La riduzione non è cumulabile con quella prevista per il compostaggio domestico;
- Riduzione fino al 70% del tributo per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 2 anni, che adottano l'uso di pannolini riutilizzabili. La riduzione, di durata annua è concessa una volta per ogni neonato, su presentazione dello scontrino fiscale o della fattura. Richiedi la riduzione compilando il modulo nel sito www.aimvicenza.it. La riduzione è cumulabile con quelle previste per il compostaggio domestico e il ritiro della frazione verde.

Che cos'è la TARES
A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto n. 201/2011, entra in vigore in tutti i Comuni italiani il tributo sui rifiuti e su altri servizi comunali indivisibili, come ad esempio l'illuminazione pubblica, la gestione dei semafori, la Polizia locale, il verde pubblico, ecc. (1)

Perché è stata introdotta la TARES
La modifica normativa nasce dal recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che attribuisce al pagamento la natura tributaria.

Come si compone la TARES
Il tributo è articolato in due voci:
• la componente riferita al servizio di igiene urbana, a copertura dei costi reali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'igiene urbana, ecc.;
• la componente riferita ai servizi erogati direttamente dal Comune (per esempio, l'illuminazione pubblica, la gestione dei semafori, la Polizia Locale, la manutenzione del verde pubblico, ecc.). Questo importo di 30 centesimi al metro quadro per l'anno corrente, sarà applicato solo nell'ultima bolletta 2013.

Qual è il presupposto e chi è il soggetto passivo
Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte operative.
Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Titolarità del tributo
Titolare del tributo è il Comune di Vicenza che, per l'anno 2013, in base alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 2 aprile 2013, ha confermato in capo ad AIM Vicenza Spa, il servizio di gestione del tributo.

Che cosa cambia rispetto alla Tariffa di Igiene Ambientale
Rispetto alla TIA:
• il corrispettivo ha natura tributaria. Non vi è quindi l'applicazione dell'IVA;
• viene inviato un avviso di pagamento tributario anziché una fattura commerciale;
• per le attività produttive, l'avviso di pagamento non va registrato come una fattura;
• in caso di mancato o tardivo pagamento, saranno applicate le norme del Diritto tributario e, in particolare, il Regolamento tributario comunale.

Cosa non cambia rispetto alla Tariffa di Igiene Ambientale

Restano invariati:
• l'obbligo della denuncia di prima occupazione, variazione o cessazione; le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, riepilogate nel foglio allegato alla bolletta;
• l'appoggio bancario per quanti hanno attivato l'addebito continuativo in conto corrente;
• il soggetto gestore del tributo, ovvero AIM Vicenza spa.
• i punti di riferimento agli sportelli di Contrà Pedemuro S.Biagio per tutte le comunicazioni quali il cambio di residenza, le nuove utenze, le variazioni dei dati, ecc.

Superficie imponibile

Ai fini dell'applicazione del tributo, vanno considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

Regolamento per l'applicazione del tributo e della tariffaria
Il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARES, così come tutta la modulistica per accedere alle eventuali riduzioni, sono disponibili presso gli sportelli di AIM, Contrà Pedemuro san Biagio 72, e sul sito www.aimvicenza.it.

Come si calcola la TARES

• Per le utenze domestiche, la componente del tributo, riferita al servizio di igiene urbana, si calcola sulle superfici degli immobili e sul numero degli occupanti;
• per le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizi, si calcola sulla superficie degli immobili e sulla tipologia di attività prevalente.

Le informazioni riportate in questo dépliant potrebbero subire cambiamenti in seguito ad eventuali modifiche alla normativa vigente o ai regolamenti attuativi.

¹ Art.14 D.L. 6 Dicembre 2011 N.201, convertito nella Legge N.214/2011 e successive modificazioni

² Così come disposto dall'art.10 comma 2 del D.L. 35/2013 in fase di conversione

LA NUOVA BOLLETTA RIFIUTI

Dalla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) alla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)





CHE COS'È LA TARES

È il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi collegati alla loro gestione e al loro smaltimento, introdotto per legge a partire dal 1° gennaio 2013.

La Tares si articola in due voci:

TASSA RIFIUTI

Il tributo per il servizio

di igiene urbana: raccolta e smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata, spazzamento manuale e meccanico, lavaggio strade e servizi accessori.

Il calcolo viene effettuato sulla superficie degli immobili e sul numero degli occupanti o della tipologia di attività prevalente.


SERVIZI

La maggiorazione (30 centesimi di euro al metro quadro) è destinata ai servizi indivisibili resi dal Comune, come ad esempio l'illuminazione pubblica, la gestione dei semafori, la Polizia locale, il verde pubblico, ecc.



A CHI SI RIVOLGE

- Paga la Tares chi occupa o possiede locali o aree assoggettati alla tariffa rifiuti.
- Ai fini del calcolo e dell'applicazione del tributo, sono prese in considerazione le superfici già dichiarate per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).



CHE COSA CAMBIA RISPETTO ALLA TIA

- Alla Tares non viene applicata l'IVA. L'utente infatti riceve un avviso di pagamento e non una fattura commerciale.
- Per le attività produttive, l'avviso di pagamento non va registrato come una fattura.
- In caso di mancato o ritardato pagamento, saranno applicate le norme del Regolamento tributario comunale.